



PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza

Per conto del Comune di CASTROLIBERO

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275

sito internet: www.provincia.cs.it

Pec: sua@pec.provincia.cs.it

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA

– ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020

per l’affidamento del servizio di:

“Conduzione in esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione e degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali”

CIG: 8564570ABD - Cod. gara: 20SUA013

In esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Castrolibero n. 424 R.G. del 04/12/2020 e ss. mm. ed ii. , e visto il verbale di data 14/12/2020 con cui si è proceduto alla individuazione dei partecipanti alla suddetta procedura, per il tramite dell’Albo degli Operatori Economici iscritti nell’apposito elenco istituito presso la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) “Serre”, con sede in Mendicino (CS), di cui questo Comune fa parte, la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, finalizzata all’affidamento per 12 mesi (eventualmente prorogabile) del servizio di conduzione in esercizio e manutenzione ordinaria dell’Impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale e degli impianti elettrici e termici degli edifici di proprietà comunale.

Art.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castrolibero (CS) (Ente appaltante) con sede Legale in via XX settembre, 20 – 87040 .

Tel. 0984/858011 fax: 0984/856565. e-mail: manutenzione@comune.castrolibero.cs.it;

pec: retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it web site: www.comune.castrolibero.cs.it .

Il RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’**Arch. Salvatore Mannarino**, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castrolibero;

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, con sede legale in Cosenza , Piazza XV Marzo, 1 per conto del Comune di Castrolibero (CS), giusta Convenzione sottoscritta in data 31/07/2018.

web site: www.provincia.cs.it – <http://gare.provincia.cs.it> .

Il Responsabile della procedura di gara è la **dott.sa Anna Stefanizzi**, dipendente del Settore Assistenza Tecnico Amministrativa agli EE.LL. della Provincia di Cosenza.

Tel. 0984/814274 – mail: astefanizzi@provincia.cs.it – pec: sua@pec.provincia.cs.it .

Art. 2-REGISTRAZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La ditta in indirizzo, se interessata a partecipare, a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica pubblicato nella sezione “Istruzioni e Manuali” del menù INFORMAZIONI del Portale. Indirizzo web <https://gare.provincia.cs.it>. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;
- essere in possesso delle credenziali (username e password) di accesso alla Piattaforma.
- Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù “Area Riservata” del Portale cliccando sul link “Registrati”.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente Disciplinare di gara/Lettera invito;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elaborati Tecnici progettuali
- DGUE e modelli per dichiarazioni integrative
- Patto di integrità

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Castrolibero e sul Portale gare della SUA.CS .

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma di gara all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menu “Informazioni” sezione “Istruzioni e Manuali”.

Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente sette giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il quarto giorno precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016).

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3.1 La procedura di gara avverrà tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della **Legge 120/2020** .

3.2 La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del *minor prezzo* mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter con eventuale esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **comma 2 e commi 2-bis e 2-ter** qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, ai sensi del **comma 8** dello stesso articolo. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (**comma 3-bis dell'art. 97 del codice**).

Art. 4 – OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "*Condizione in esercizio e manutenzione ordinaria della rete di Pubblica Illuminazione e degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali*". Le prestazioni saranno espletate su tutto il territorio del Comune di Castrolibero comprese le zone decentrate e periferiche, le strade e le piazze, le aree destinate a verde pubblico e tutti gli impianti elettrici e termici posti all'interno degli edifici di proprietà comunale. - l'ubicazione, la quantificazione e le caratteristiche degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici e termici degli edifici pubblici di proprietà comunale, sono individuati negli elaborati tecnici allegati al capitolato d'appalto.

2. L'importo del servizio posto a base di gara soggetto a ribasso è di €. **111.202,74** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. **2.224,05**, per complessivi € 113.426,79 oltre IVA ai sensi di legge. La determinazione dell'importo a base di gara è riportata nella relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale allegata al capitolato d'appalto, nella quale sono riportati i criteri di quantificazione dei costi del servizio oggetto di gara. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, né offerte parziali, incomplete e/o condizionate.

Nell'importo complessivo dell'appalto è compreso nella citata categoria prevalente "**OG10**" (impianti di illuminazione pubblica) l'importo di € 10.000,00, relativo a lavorazioni riconducibili alla categoria "**OG11**" (impianti tecnologici) pari a circa il **9%**, quindi categoria non scorporabile risultando inferiore al 10% dell'importo a base di gara oppure ad € 150.000,00.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E PROROGHE, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. La durata dell'appalto è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata del servizio.

2. L'appalto del servizio di che trattasi, prevede inoltre, la possibilità di affidare eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari per il funzionamento degli impianti nel periodo di affidamento del servizio, sempre nel rispetto del citato limite di importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata nelle more della stipulazione del contratto.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere eventualmente prorogata per un ulteriore periodo, se l'importo del contratto è rientrante complessivamente nel limite di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016, finalizzata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. Il corrispettivo dell'appalto è fissato "**a corpo**" secondo le modalità indicate nel capitolato d'oneri, allegato. La determinazione del corrispettivo posto a base di gara è stata effettuata in base alla relazione dei costi redatta dal competente Ufficio Tecnico Comunale, allegata al Capitolato d'appalto. Il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi di Bilancio comunale. All'appaltatore sarà corrisposto un canone mensile determinato dall'importo a base d'asta al netto del ribasso più gli oneri per la sicurezza e l'I.V.A. Le liquidazioni del corrispettivo saranno

effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e della verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC).

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente tornata in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla singola gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla singola gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

N.B. I concorrenti che presentano offerta per più gare possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni gara. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altre gare da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: **1.** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **2.** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **3.** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (Il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall'art. 2, l. 55/2019). Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in

Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti: a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo; b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010; c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

Art. 7 – MEZZI DI PROVA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

b) I requisiti di partecipazione (da dichiarare nell'**Allegato A**) alla gara sono i seguenti:

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016):

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (**Allegato C**) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
- il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del Codice). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000,00 euro; - si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, del D.lgs. 50/2016)

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016):

Fatturazione globale dell'impresa non inferiore all'importo a base di gara relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2017 - 2018 - 2019); Il concorrente attesta il possesso del requisito

mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, del D.lgs. 50/2016):

- a) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio;
- b) numero medio annuo di dipendenti non inferiore a **1** (una) unità;
- c) possesso di iscrizione alla **SOA** per cat. **OG10 classe I**.

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA, ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, **qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, il concorrente, **a pena esclusione, deve soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:**

- a)** cifra d'affari (in Euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010;
- b)** esecuzione di lavori, relativi decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera b) del D.P.R. 207/2010;
- c)** esecuzione di un singolo lavoro, relativo al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera c) del D.P.R. 207/2010;
- d)** costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010;
- e)** dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

Art. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,

anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Per come previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell' art. 105 del D. Lvo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta (**attraverso il modello Allegato D**) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore..

In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'onori a base d'appalto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Art. 10 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti **non deve essere corredata della garanzia provvisoria**, pari al 2% ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016, in quanto non prevista dall'art. 1 c. 4 della Legge 120/2020.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

E' inoltre richiesta copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA (ANAC)

Il pagamento in favore dell'Autorità **non è dovuto**, ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in accoglimento della Delibera dell'Autorità n. 289 del 1 aprile 2020 avente a oggetto "Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005".

Art. 12 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La ditta invitata a partecipare alla gara, a riscontro della presente lettera d'invito, se interessata, dovrà far pervenire, entro le **ore 12:00** del giorno **12/01/2021**, la propria offerta esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale. Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

La prima seduta è prevista per il giorno **14/01/2021** alle **ore 10:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che

potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Art. 13 - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Vista la particolarità dei servizi e degli interventi, ai fini della presentazione delle offerte, a pena di esclusione, è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito. A seguito della presa visione dei luoghi un funzionario del Comune rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, da presentare contestualmente alla documentazione richiesta. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, il concorrente dovrà inviare all'Ente appaltante non oltre 3 (tre) giorni dalla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, all'indirizzo pec retitecnologichecastrolibero@asmepec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/PEC, cui indirizzare la convocazione per il sopralluogo assistito. E' fatto obbligo a tutti gli operatori economici che effettueranno il sopralluogo di munirsi di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali.

Art. 14 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La Piattaforma di gara prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta telematica A – Documentazione amministrativa;

Busta telematica B – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste telematiche è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta contenente la documentazione amministrativa costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione:

A) Istanza di partecipazione e dichiarazioni (redatta preferibilmente secondo il facsimile in **Allegato A**) firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma. *Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf), denominato <DenominazioneConcorrente_domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m;*

B) attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento.

oppure

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione.

oppure

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico relativa alla dimostrazione di aver eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi per un importo pari o maggiore dell'importo posto a base d'asta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_SOA>ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

C) Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**), concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla **parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico**, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla **parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali**, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

N.B.: Tra i documenti allegati è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

D) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all' **Avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui all' **art. 8** del presente disciplinare di gara (facsimile **Allegato B**);

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale in p7m.

E) Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSOE**, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

F) Patto di integrità (facsimile **Allegato C**), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

La mancata accettazione del Patto costituisce motivo di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_PattoIntegrita ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

G) Attestato avvenuto **sopralluogo** (facsimile **Allegato E**) così come previsto all'art. 13 del presente disciplinare di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Sopralluogo> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

H) dichiarazione (facsimile **Allegato D**) attestante le parti del servizio che si intendono **subappaltare** o concedere a cottimo, così come previsto all'**art. 9** del presente disciplinare di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente _ Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

14.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.2 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma.

La piattaforma genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del “Documento d'offerta” **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “*Presentazione offerte telematiche*” al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1.).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente nell'offerta economica deve indicare, **a pena esclusione, i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e **i propri costi della manodopera**, determinati **in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto**.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi *ex lege* sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

N.B. Il costo della manodopera , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice, l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

Art. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 16 - COMMISSIONE E PROCEDURA DI GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s. m.i. in modalità telematica. La Commissione di gara verrà nominata dal dirigente della SUA.CS, così per come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS. I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse individuate ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8.

Il Comune si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (iii); in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

Art. 17 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

Art. 18 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del D.Lgs n° 50/2016 la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, la l'Ente appaltante (il Comune) procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d). 10 L'Ente appaltante (Comune), previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, l'Ente appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora l'Ente appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio dei lavori. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. .

Art. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 11 accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Reg. (UE) 2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il trattamento dei dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del Comune, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP della presente procedura è l'**Arch. Salvatore Mannarino**, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castrolibero, i cui riferimenti sono indicati in premessa.

Art. 22 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il **T.A.R.** (Tribunale Amministrativo Regionale) per la **Calabria**, sez. di Catanzaro.

Art. 23 - ACCESSO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito: A) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; B) in relazione alle

offerte fino all'aggiudicazione; C) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Castrolibero, lì 28/12/2020

**Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Salvatore Mannarino**